

STATUTO
DELLA
"ASSOCIAZIONE PEDAGOGICA STEINERIANA - A.P.S."

ART. 1

Ai sensi degli articoli 35 e segg D.Lgs. 3 luglio 2017, numero 117 (il "Codice del Terzo Settore", d'ora innanzi "CTS"), è costituita l'Associazione di Promozione Sociale denominata

"ASSOCIAZIONE PEDAGOGICA STEINERIANA - A.P.S."

con sede in Trento.

L'associazione ha durata indeterminata.

ART. 2

*L'Associazione ha lo **scopo** di contribuire allo studio, alla diffusione ed all'applicazione della pedagogia basata sui principi proposti da Rudolf Steiner per dare un contributo al rinnovamento dell'educazione e dell'organismo scolastico.*

L'Associazione persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria e di mutualità e di produzione o scambio di beni o servizi.

In particolare, l'associazione svolge le attività di interesse generale tra le quali (ma non esclusivamente) quelle di cui all'art. 5, co. 1, lett. d) ed l) CTS.

L'Associazione ha per oggetto lo svolgimento in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, della seguente attività di interesse generale:

- la fondazione e/o la gestione di "Gruppi di Gioco", Asili e Scuole che applicano la pedagogia basata sui principi proposti da Rudolf Steiner;
- l'istituzione e eventuale gestione di servizi di accoglienza per la prima infanzia ivi compreso servizi di "Tagesmütter";
- l'organizzazione e/o la gestione di attività di formazione inerente la pedagogia sviluppatasi sulle indicazioni di Rudolf Steiner, per genitori, educatori, operatori, insegnanti.
- tenere riunioni, conferenze, pubblicazioni, iniziative artistiche e ricreative, inoltre relazioni con persone, Scuole ed Enti interessati alla pedagogia.

L'Associazione è del tutto autonoma ed indipendente, non ha finalità di lucro, non persegue scopi di carattere politico, sindacale e religioso.

Delle attività proposte dall'Associazione possono fruire tutti i cittadini, senza distinzione di ceto sociale, di religione o di idee politiche.

L'Associazione opera con principi di solidarietà sociale e fra l'altro cercherà di sostenere anche economicamente allievi bisognosi che intendano frequentare i Gruppi di Gioco, gli Asili

e/o la Scuola.

ART. 3

L'Associazione potrà inoltre compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali, assumendo anche interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma in enti *ovunque ubicati*, che svolgono attività affini all'attività sociale, in applicazione e nel rispetto dell'art. 6 CTS.

ART. 4 - PATRIMONIO E DEVOLUZIONE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni di proprietà dell'Associazione, da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio, nonché donazioni, lasciti, legati ed eredità espressamente destinati ad incrementare il patrimonio.

Per lo svolgimento delle proprie attività l'Associazione si avvale delle seguenti risorse economiche:

- quote sociali;
- eredità, donazioni, lasciti e legati, non espressamente destinati ad incrementare il patrimonio;
- contributi di enti pubblici locali, nazionali ed internazionali.;
- entrate derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da manifestazioni, iniziative promozionali ed attività varie e dalle vendite occasionali di oggetti artigianali realizzati da amici, genitori e Soci;
- dalle rendite del patrimonio;
- erogazioni liberali e contributi degli associati, genitori degli alunni e di terzi;
- ogni altra entrata compatibile con il perseguimento degli scopi sociali e con l'art. 4 della legge n. 383 del 2000.

Ai sensi dell'art. 8 CTS, il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

A tali fini è vietata la distribuzione, anche in diretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 5

L'esercizio sociale si chiude al 31.12 (trentuno dicembre) di ogni anno. Ai sensi dell'art. 13 CTS, alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo predisporrà entro quattro mesi, o sei mesi ove particolari esigenze lo richiedano, il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico gestionale dell'ente e le modalità di

perseguimento delle finalità statutarie. Qualora il bilancio esibisca ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiore ad euro 220.000 può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Il Consiglio Direttivo predisporrà, nello stesso termine, anche il Bilancio Preventivo. Entrambi saranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei Soci. *Nei casi previsti dalla normativa di tempo in tempo vigente, sempre a cura del Consiglio Direttivo, andrà altresì predisposto, redatto e depositato il bilancio sociale.*

Viene garantita la pubblicità dei bilanci con i mezzi ritenuti idonei e, ai sensi dell'art. 16 u.c. CTS, il bilancio consuntivo dovrà altresì essere depositato presso il Registro Unico del Terzo Settore. Inoltre i bilanci saranno a disposizione degli Enti con i quali l'Associazione stipulerà convenzioni. Copia del Bilancio è inoltre a disposizione dei Soci che ne facciano richiesta almeno 10 giorni prima della data fissata per l'assemblea di approvazione del bilancio.

ART. 6 - MODALITA' DI ASSOCIAZIONE ED ASSOCIATI

L'Associazione è improntata al principio della "porta aperta" e pertanto ha diritto di conseguire la qualità di associato ogni soggetto che ne faccia domanda, dichiarando di condividere le finalità che l'Associazione si propone ed impegnarsi, in caso di ammissione, a osservare lo statuto e i regolamenti dell'Associazione nonché la normativa applicabile.

Le modalità di ammissione sono disciplinate dall'art. 23 CTS.

Gli Associati non possono essere meno di sette persone fisiche o tre associazioni di promozione sociale (art. 35 CTS) e sono distinti in due categorie: Associati Ordinari e Associati Attivi. Possono inoltre essere nominati associati onorari, come di seguito previsto.

Sono *Associati Ordinari* i genitori degli allievi degli asili e della scuola per la durata della frequenza scolastica degli stessi. Sono inoltre *Associati Ordinari* coloro che dichiarano di condividere gli scopi sociali e contribuire alla loro realizzazione, accettando i contenuti del presente statuto. A tal fine deve essere presentata domanda di ammissione all'Associazione sulla quale deciderà il Consiglio Direttivo. L'eventuale diniego deve essere motivato ed è appellabile all'assemblea dei soci.

Sono *Associati attivi* gli insegnanti per tutta la durata dell'insegnamento. Sono inoltre *Associati Attivi* coloro che prestano la loro opera con carattere di continuità per la direzione, l'organizzazione e la gestione dell'Associazione e delle sue attività, dopo almeno un anno di presenza come *Associato Ordinario*. A tal fine deve essere presentata domanda di ammissione all'Associazione sulla quale deciderà il Consiglio Direttivo. Gli *Associati Ordinari* e *Attivi* sono tenuti al versamento della quota Sociale nella misura e entro i termini stabiliti annualmente dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può nominare *Associati* Onorari persone che abbiamo particolari meriti verso l'Associazione. Gli *Associati* Onorari sono esentati dal versamento della quota Associativa e sono parificati *agli Associati* ordinari.

Tutti gli *Associati* hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli e negli organi direttivi dell'Associazione.

ART. 6 BIS DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

1. Gli associati hanno il diritto di:

1. partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
2. essere informati di tutte le attività e iniziative dell'Associazione e di parteciparvi;
3. esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

Gli associati hanno il diritto di essere rimborsati delle spese autorizzate effettivamente sostenute per l'attività prestata nei limiti e criteri stabiliti dal Consiglio Direttivo sentita l'Assemblea, nei limiti previsti dal CTS.

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa.

3. Gli associati hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni, ove presenti, e le eventuali deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dall'Assemblea dei soci.

4. La quota associativa annua a carico degli associati è fissata dall'Assemblea. Essa non è frazionabile né rimborsabile in caso di recesso o di perdita della qualità di associato. Il rinnovo deve essere effettuato entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo.

ART. 7 PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO

La qualità di *Associato* si perde per morte, *esclusione*, *recesso* o mancato pagamento della quota sociale annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.

L'esclusione di un *Associato* può essere deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi previa autorizzazione dell'Assemblea. Gli *Associati* che abbiamo receduto o che siano stati esclusi o

che comunque abbiamo cessato di appartenere all'Associazione, non hanno alcun diritto né sul patrimonio dell'Associazione né sulle quote sociali versate. *Il recesso ha efficacia immediata dal momento della ricezione della comunicazione di recesso da parte dell'Associazione e non estingue gli obblighi originatisi in capo all'Associato anteriormente al momento di efficacia del recesso. In particolare, l'Associato che recede è tenuto al pagamento dell'intera Quota Annuale dovuta per l'esercizio nel quale viene effettuata la comunicazione di recesso.*

ART. 7 BIS - VOLONTARI E LAVORATORI DIPENDENTI

L'Associazione si avvale, in modo prevalente, dell'attività di volontariato dei propri Associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17, comma 5, CTS, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Ai sensi dell'art. 18 CTS, gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari devono assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 8 - ORGANI

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea degli Associati,
- il Consiglio Direttivo,
- il Consiglio Unitario Scolastico (CUS),
- l'Organo di controllo
- il Collegio dei Revisori
- *il Revisore Legale ove la sua nomina sia obbligatoria per legge, salvo che la revisione legale dei conti non venga affidata all'Organo di controllo, che in questo caso devono essere tutti revisori legali iscritti nell'apposito registro.*

ART. 9 - ASSEMBLEA

L'Assemblea dei Soci è costituita da tutti i Soci Attivi, Ordinari ed Onorari dell'Associazione. Si riunisce almeno una volta all'anno in seduta ordinaria per approvare il Bilancio Consuntivo e il Bilancio Preventivo.

L'assemblea ha tutte le competenze inderogabili di cui all'art. 25 CTS.

Tra le altre, elegge il Consiglio Direttivo, l'Organo di controllo e il Collegio dei Revisori e decide eventuali modifiche all'atto costitutivo e allo Statuto ed approva ogni regolamento la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività dell'Associazione; in particolare approva il regolamento che disciplina lo svolgimento

dell'Assemblea.

Si esprime sugli indirizzi e direttive generali ed attività dell'Associazione.

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo quando il Consiglio stesso ne ravvisa la necessità, mediante affissione all'albo della sede sociale di avviso, contenente l'ordine del giorno, la data e l'ora di convocazione, almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per la riunione.

La convocazione può prevedere l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Modalità più specifiche per l'intervento e o l'espressione di voto come appena richiamati potranno essere previste in un apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo ed approvato dall'assemblea.

L'Assemblea è inoltre convocata quando ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli Associati.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea gli Associati che siano iscritti da almeno un giorno prima della data di convocazione nel libro degli Associati ed in regola con il pagamento della quota associativa.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della metà più uno dei Soci in prima convocazione e le delibere sono adottate a maggioranza semplice dei presenti. In seconda convocazione l'Assemblea si costituisce validamente qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti.

Le votazioni avvengono per alzata di mano. Ogni Associato ha diritto ad un solo voto.

Ogni Associato può conferire delega di intervento e di voto in assemblea ad altro associato che non sia membro del Consiglio Direttivo, membro dell'organo di controllo, revisore legale o dipendente dell'associazione. Il delegato non può ricevere più di due deleghe.

Per modificare l'Atto Costitutivo e lo Statuto occorrono la presenza della maggioranza degli Associati e il voto favorevole di due terzi dei presenti.

Le deliberazioni aventi oggetto l'estinzione e lo scioglimento dell'Associazione sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti degli Associati tanto in prima che in seconda convocazione.

La presiede il Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, il Vice Presidente o il Consigliere più anziano.

Di ogni Assemblea è redatto un verbale a cura del Segretario nominato di volta in volta dall'Assemblea.

Tutte le cariche sono a titolo gratuito e l'opera prestata volontariamente dagli Associati non può essere retribuita in alcun modo. E' tuttavia previsto il rimborso delle spese effettivamente sostenute dai medesimi con i criteri fissati dal Consiglio Direttivo che ne stabilisce natura e limiti, nel rispetto degli artt. 8 e 17 CTS.

ART. 10 - CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è retta ed amministrata da un Consiglio Direttivo. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 26 e segg. CTS, esso è composto da un numero minimo di 5 (cinque) e massimo di 7 (sette) Associati attivi, ordinari e onorari, più un numero massimo di due insegnanti con funzioni consultive, senza diritto di voto, nominati dal Collegio degli Insegnanti. *La carica è a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.*

Per essere eletti alla carica di membri del Consiglio direttivo è necessario che il candidato sia Associato da almeno due anni ed abbia attivamente partecipato alla vita dell'Associazione per almeno un anno. Fra gli Associati da eleggere almeno due su cinque o tre su sette dovranno essere Soci Attivi, di cui uno preferibilmente con competenza in campo economico ed amministrativo.

Il Consiglio viene riunito periodicamente dal presidente o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri.

La convocazione deve avvenire con mezzi anche elettronici che ne garantiscano il ricevimento, ma il Consiglio è comunque validamente costituito anche in assenza delle formalità di convocazione qualora siano presenti tutti i consiglieri e tutti i membri del collegio dei revisori.

La convocazione può prevedere l'intervento alla riunione del consiglio anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero con espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del consigliere che partecipa e vota. Modalità più specifiche per l'intervento e o l'espressione di voto come appena richiamati potranno essere previste in un apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo ed approvato dall'assemblea.

Per la validità delle deliberazioni occorre la partecipazione (in qualunque modo sia consentita dalla convocazione e/o dalla legge) della maggioranza dei Consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti.

In caso di votazione paritaria prevale il voto del Presidente. Il Consiglio Direttivo dura in carica *quattro* anni e i suoi membri sono rieleggibili.

In caso di dimissioni o decadenza di uno o più Consiglieri si provvede mediante surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti, per cooptazione o, in difetto, con elezioni suppletive. I cooptati non potranno costituire la maggioranza del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di amministrazione ordinari e straordinari dell'Associazione per l'attuazione degli scopi statutari e decide inoltre circa l'Amministrazione e l'impiego del patrimonio e delle entrate, nel rispetto di quanto previsto dal precedente art.4 e dagli artt. 8 e 9 CTS.

Il Consiglio Direttivo assume i compiti del Consiglio

dell'Istituzione della scuola di cui all'art. 22 della L.P. 07.08.2006, n. 5, secondo quanto previsto dal regolamento interno previsto dal presente Statuto.

ART. 10 bis

Qualora il Consiglio Direttivo lo reputerà necessario per la migliore efficacia operativa della scuola, viene convocato il Consiglio Unitario Scolastico (Cus) costituito dai componenti del Consiglio Direttivo i quali vengono affiancati, con funzione consultiva, dai referenti degli organismi organizzativi interni all'Associazione, così come definiti da regolamento interno approvato dall'Assemblea.

ART. 11 - COLLEGIO DEGLI INSEGNANTI

La direzione pedagogica delle istituzioni educative fondate e gestite dall'Associazione è affidata al "Collegio degli Insegnanti", sulla base di un regolamento interno di cui all'art. 12 del presente Statuto. Il Collegio degli insegnanti adotta il progetto pedagogico fondato sui principi proposti da Rudolf Steiner.

ART. 12 - REGOLAMENTO INTERNO

Il Consiglio Direttivo in collaborazione con il Collegio degli Insegnanti redige un Regolamento Interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci e da usare come riferimento per il funzionamento e la gestione delle istituzioni scolastiche.

ART. 13 - DELEGHE e/o AFFIANCAMENTI CONSULENZIALI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo potrà affidare compiti specifici ai suoi membri o altri Soci o a persone esterne ritenute qualificate ad assolverli.

Tale possibilità potrà essere utilizzata anche mediante l'istituzione di gruppi di studio e di lavoro per settori specifici.

ART. 14 PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi componenti il Presidente e il Vice Presidente.

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma Sociale. La firma Sociale può essere delegata con deliberazione del Consiglio Direttivo.

In caso di impedimento o di assenza del Presidente la rappresentanza legale spetta al Vice presidente.

ART. 15 ORGANO DI CONTROLLO

Qualora sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 30 CTS, dovrà essere nominato un organo di controllo, anche monocratico, ai cui componenti si applica l'articolo 2399 codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2003 97, comma due, codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo ha i doveri di vigilanza e controllo previsti dai commi 6 e 7 dell'articolo 30 CTS, e i suoi componenti

hanno i poteri di cui al comma 8 dell'articolo 30, CTS.

ART. 15 BIS - REVISORE o COLLEGIO DEI REVISORI

Qualora sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 31 CTS, ovvero quando l'assemblea lo reputi opportuno, viene nominato un revisore legale dei conti o un collegio dei revisori.

Le funzioni del revisore o del collegio dei revisori possono essere esercitate dall'organo di controllo, che in tal caso dovrà essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, come previsto dal comma sei dell'articolo 30 CTS.

Il Collegio dei Revisori, se diverso dall'organo di controllo, è composto da un numero minimo di 3 (tre) e massimo di 5 (cinque) membri, eletti anche tra non soci.

Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica tre *esercizi* fatta salva la possibilità di revoca anticipata, e *scade con l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.*

L'Assemblea che nomina il Collegio dei Revisori ne determina altresì il compenso in ottemperanza alla normativa di legge.

Per l'eventuale nomina obbligatoria del Revisore Legale dei conti si applicheranno le norme di legge in vigore e la nomina sarà comunque per tre esercizi ed a titolo oneroso.

ART. 16 - SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione potrà essere deciso dall'Assemblea dei Soci con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) dei Soci.

Il Patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto, nei rispetto e nei limiti di cui al precedente art. 4 ed in quanto sia consentito dalla legge, ad altra associazione di promozione sociale operante in settore analogo, con sede in Provincia di Trento, e comunque a fini di utilità sociale.

Qualora l'assemblea non decida diversamente, il Consiglio Direttivo ha la funzione di liquidatore.

ART. 17 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Salvi i limiti inderogabili di legge, i Soci sono tenuti a rimettere ogni decisione e/o controversie nascenti dall'interpretazione del presente Statuto e/o da rapporti con altri Soci presso l'Associazione in relazione alle attività Sociali ad un arbitro amichevole compositore nominato su accordo tra le parti interessate alla controversia, e, in caso di disaccordo, dal Tribunale di Trento su ricorso della parte più diligente. L'arbitro è a tutti gli effetti mandatario delle parti, svolge il proprio incarico senza formalità di procedura con l'obbligo di assicurare il contraddittorio.

ART. 18 - REGOLAMENTI OPERATIVI

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di elaborare un Regolamento interno per regolamentare i rapporti fra i vari organi dell'Associazione anche in relazione a specifiche attività e funzioni particolari. Esso potrà avere effetto solo dopo l'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Art. 19 LIBRI OBBLIGATORI

Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla Normativa Applicabile, l'Associazione tiene:

- Il Libro degli Associati;*
- Il Registro dei Volontari;*
- Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee, in cui devono trascriversi anche i verbali redatti per atto pubblico;*
- Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo;*
- Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo.*

Il Registro dei Volontari è regolamentato dalle medesime norme dello Statuto che disciplinano il Libro degli Associati. Il Registro dei Volontari può essere esaminato anche da ogni volontario, il quale può estrarne copia.

Il Libro degli Associati e il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo possono essere esaminati da ogni Associato, il quale può estrarne copie. Il consiglio direttivo può approvare un regolamento per disciplinare l'esame di detti libri e l'estrazione di copie da essi.

Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo è tenuto a cura del Consiglio Direttivo e può essere esaminato da ciascun Consigliere da ciascun membro dell'Organo di Controllo, i quali possono estrarne copie.

Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Esecutivo è tenuto a cura del Comitato Esecutivo e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro del Collegio dei Revisori, i quali possono estrarne copia

Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo è tenuto a cura dei membri dell'Organo di Controllo.

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa rinvio alle norme del Codice Civile applicabili in materia.